

Regolamento speciale della borsa merci di Verona

Art. 1

Ai locali della Borsa hanno libero accesso, nei giorni e nelle ore stabilite, gli operatori che, muniti dell'apposita "Tessera di riconoscimento", abbiano provveduto ad acquistare la tessera di abbonamento o il biglietto di accesso giornaliero. Possono accedere inoltre il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, i componenti della Giunta ed i funzionari dell'Ente espressamente delegati, nonché visitatori occasionali purché accompagnati da operatori ammessi alla Borsa e previa autorizzazione di un consigliere di turno.

Art. 2

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona, se a conoscenza, non deve rilasciare la tessera di riconoscimento (e qualora sia già stata rilasciata, deve intimarne la restituzione e comunque inibire l'accesso al mercato):

- a) ai minori, agli interdetti, ai falliti, ai colpiti da condanne penali, che non abbiano ottenuto la riabilitazione, per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei seguenti delitti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
- b) a coloro che, sebbene non falliti, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali. Per stabilire la notorietà è sufficiente, ma non necessaria, l'inclusione del nominativo negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari;
- b) a chi non abbia rispettato una decisione arbitrale di Borsa emessa nei suoi confronti.

Art. 3

Le domande di ammissione alla Borsa devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e devono portare in calce, a titolo di presentazione, la firma di almeno due operatori già ammessi.

In ogni caso devono essere vagliati:

- la serietà e la correttezza professionale, soprattutto mediante la constatazione di inesistenza di fallimenti, protesti o condanne penali per delitti di cui al precedente art. 2 a carico dell'operatore ;
- l'eventuale inosservanza di decisioni arbitrali.

Art. 4

Le decisioni circa le esclusioni dalla Borsa per un tempo determinato o illimitato competono alla Deputazione di Borsa. La stessa Deputazione ha pure il compito di compilare un albo degli esclusi che sarà esposto all'interno dei locali del mercato ai sensi dell'Art. 12 del regolamento generale di Borsa.

Art. 5

I provvedimenti di esclusione dalla Borsa nonché quelli di revoca dell'esclusione saranno comunicati a tutte le altre Borse della Repubblica a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'aspirante che chiede il rilascio della tessera di riconoscimento per l'accesso ai locali del mercato deve espressamente dichiarare nella relativa domanda di aderire alle sanzioni di cui all'Art. 4 (ultimo comma) e Art. 5(primo comma) del presente regolamento.

Art. 6

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona determina i diritti e le quote per il rilascio della tessera di riconoscimento, dell'abbonamento e dei biglietti di accesso giornalieri nonché i prezzi di tutti gli altri servizi posti a disposizione degli operatori di Borsa.

La tessera di riconoscimento è strettamente personale e non può essere ceduta ad alcun titolo; essa deve essere esibita a richiesta degli addetti agli ingressi e al controllo nei locali del mercato.

Art. 7

Il titolare della tessera di riconoscimento è impegnato ad osservare il presente regolamento, il regolamento generale di Borsa ed ogni altra norma attualmente in vigore per le Borse Mercè.

Egli è tenuto in particolar modo, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, a sottoporre al giudizio di un collegio arbitrale di Borsa la risoluzione di eventuali controversie sorte indipendentemente da contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa e a rispettare le relative decisioni arbitrali emesse.

Art. 8

Alla disciplina del mercato sono preposti due consiglieri di turno scelti dal Comitato di Borsa nel proprio interno e coadiuvati da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura all'uopo designato.

Ad essi devono essere presentati gli eventuali reclami.

Art. 9

Nei locali di Borsa sono vietati schiamazzi, attività e discussioni estranee ai normali rapporti di affari, comunque discussioni incomposte o ad alta voce nonché qualsiasi specie di gioco.

I trasgressori, nei casi lievi sono richiamati dai consiglieri di turno o dal funzionario camerale preposto alla sorveglianza, nei casi più gravi possono essere allontanati dai locali di mercato.

I consiglieri di turno devono relazionare periodicamente la Deputazione sul loro operato.

Art. 10

Il calendario e l'orario di Borsa sono fissati dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, sentita la Deputazione.

Approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 4 del 27 aprile 2015